

La Commissione paritetica del dipartimento (Statuto - art. 27, comma 4), la Commissione paritetica della Scuola (Statuto - art. 31, comma 4), la Commissione paritetica del Corsi di studio (Statuto - art. 36, comma 3)

1. Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione paritetica presieduta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio arrotondati all'intero superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.
2. Presso ciascuna scuola è istituita una commissione paritetica presieduta dal presidente della scuola, o da un suo delegato, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio della scuola e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso.
3. Presso ciascun corso di studio è istituita una commissione paritetica presieduta dal presidente del corso di studio, o da un suo delegato, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio di corso di studio e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso.
4. L'individuazione dei componenti di cui ai commi precedenti avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal direttore del dipartimento con modalità definite nel regolamento di funzionamento del dipartimento. L'elettorato attivo e passivo spetta, per la componente docente a tutti i professori e ricercatori componenti il consiglio di dipartimento, per la componente studentesca, a tutti i rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento.
5. Qualora la rappresentanza studentesca nel consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel consiglio e da un pari numero di docenti.
6. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti al dipartimento.
7. In caso di mancata elezione degli studenti nel corso di studio, le funzioni della commissione paritetica sono assunte dalla commissione paritetica del dipartimento o della scuola, ove questa sia costituita, qualora le competenze della commissione paritetica del dipartimento cui il corso di studio afferisce siano state attribuite alla scuola.

8. Qualora il rinnovo delle componenti studentesche comporti una variazione del numero dei rappresentanti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.